

## Con o senza diritto. Il diritto e le disuguaglianze di genere

Isabel Fanlo Cortés

Università degli Studi di Genova, Italia

Francesca Poggi

Università degli Studi di Milano, Italia

---

### Editoriale\*

Il diritto, comunque inteso, con le sue norme e istituzioni, ma anche con il suo potente valore simbolico, ha da sempre occupato uno spazio di discussione rilevante nell'ambito degli studi di genere, in particolare degli studi giuridici femministi, e non solo.

I numerosi ed eterogenei, per approcci e provenienza geografica, contributi raccolti in questo numero monografico di *About Gender* testimoniano l'interesse, ancora vivo e diffuso, per la riflessione sulle potenzialità e sui limiti degli strumenti giuridici rispetto al

---

\* Questo testo è frutto di un lavoro condiviso. Tuttavia, la stesura definitiva dell'introduzione e dei parr. 2, 3 e 4 è da attribuirsi a Isabel Fanlo Cortés; quella dei parr. 1, 5 e 6 a Francesca Poggi.

superamento delle diseguaglianze di genere e al sovvertimento dei modelli patriarcali ancora imperanti nelle nostre società. Una riflessione oggi resa ancora più urgente dall'amplificarsi di spinte conservatrici che assumono la libertà femminile, così come le identità di genere e gli orientamenti sessuali "non conformi", quali bersagli privilegiati di politiche che segnano una battuta di arresto rispetto a conquiste considerate ormai acquisite.

In questa cornice, il fenomeno giuridico si ripropone come oggetto di analisi carico di ambivalenze. In quanto fenomeno sociale strettamente legato ad altri fatti di cultura, si sottolinea come esso abbia storicamente contribuito a riprodurre e legittimare, se non istituire, i rapporti gerarchizzati tra i generi definiti dal potere maschile. Anche se colto in una dimensione più benevola – quella veicolata dall'influente tradizione liberale delle dichiarazioni dei diritti e dei codici ottocenteschi – il diritto viene comunque considerato responsabile di aver conferito carattere di (falsa) imparzialità e neutralità a precise opzioni ideologiche e politiche (Loretoni 2002, 408). D'altro canto, è opinione diffusa che il suo ruolo cruciale nell'allocatione di risorse politiche ed economiche lo renda un'arma potente, un interlocutore necessario anche quando in gioco vi sia il miglioramento delle condizioni di vita delle donne e di tutte quelle soggettività che sfuggono al modello antropologico del c.d. individualismo possessivo (maschio, adulto, bianco, eterosessuale, "normoabile", indipendente etc.) che tanto ha permeato le strutture giuridiche c.d. occidentali (MacPherson 1967).

## **1. Femminismi e diritto: un rapporto ambivalente**

Il carattere ambivalente del diritto – il suo essere sia strumento di riproduzione delle ineguaglianze ed oppressioni sociali sia mezzo di riforma e tutela – si rispecchia nello stesso rapporto che i vari femminismi intrattengono con esso. Se un'area molto ampia, ed eterogenea, del movimento femminista vede nel diritto uno strumento indispensabile per combattere le discriminazioni di genere e realizzare una piena eguaglianza, un'altra parte, altrettanto cospicua, guarda con diffidenza o aperta ostilità agli strumenti giuridici.

Storicamente, la prima posizione, quella riformista, è stata rivendicata dal femminismo dell'eguaglianza o femminismo della prima ondata: ancora oggi essa rappresenta, però, la corrente dominante, ben radicata sia all'interno del c.d. "femminismo globale" – si

pensi ad autrici come Catharine MacKinnon, Martha A. Fineman e Martha Nussbaum – sia nell’ambito del nuovo femminismo c.d. post-moderno (Re 2017). La seconda posizione, quella scettica nei confronti del diritto o propugnatrice di una vera e propria «fuga dal diritto e dalla legislazione» (Taramundi 2004), s’identifica per lo più con il femminismo della differenza, affermatosi a partire dagli anni ’80 del secolo scorso: anche se nel panorama contemporaneo non appare più rivestire un ruolo preminente, essa non può comunque ritenersi archiviata.

Si noti che entrambe le visioni sul rapporto tra femminismo e diritto condividono l’idea secondo cui il c.d. soggetto unico di diritto, che si suppone sia stato realizzato a partire dall’Illuminismo, sia in realtà una finzione: una maschera dietro la quale si cela il maschio, bianco, eterosessuale, normo-abile e possidente di cui già si accennava nell’introduzione. Queste posizioni, invece, divergono rispetto alla possibilità di mutare tale situazione, di riformare il diritto, e/o rispetto alla centralità dello strumento giuridico nelle lotte femministe. Esaminiamo più nel dettaglio queste divergenze, che forniscono la cornice entro cui si collocano i contributi di cui ci occuperemo nei paragrafi successivi.

L’atteggiamento scettico nei confronti del diritto si giustifica per diverse ragioni, tra loro connesse.

In primo luogo, si sostiene che il diritto sia inesorabilmente maschile – non per i suoi contenuti, che possono sempre essere modificati – ma per la sua stessa struttura, per la sua forma, per i concetti che necessariamente lo caratterizzano. Così, per esempio, secondo le note tesi di Carol Gilligan (1982), la legge generale e astratta, nonché l’etica dei diritti e dell’eguaglianza che tale legge incarna, corrisponderebbero a una moralità prettamente maschile, diversa e antagonista rispetto alla moralità femminile, fondata sull’etica della responsabilità e della cura, su un concetto di giustizia distributiva, che pone al centro la diversità dei bisogni. O, ancora, secondo altri modi di vedere, i concetti giuridici fondamentali, che strutturano il pensiero giuridico, sarebbero espressione di una mentalità patriarcale, perché costruiti intorno a stereotipi maschili.

Una seconda critica, affine alla precedente, ritiene che il diritto sia necessariamente di genere (*gendered*), perché l’appartenenza a un genere rappresenta un attributo essenziale della disciplina giuridica (Allen 1987, 30): anzi, il diritto sarebbe esso stesso una tecnologia di genere, un processo che necessariamente riproduce identità di genere fisse (Frug

1992; Smart 1992; Bourdieu 1998). In altri termini, non solo la disciplina giuridica non potrebbe prescindere dalla dicotomia di genere radicata nella società, ma, per sua natura, per la logica binaria “lecito/illecito” che la caratterizza, tenderebbe a produrre nuovi stereotipi di genere o a consolidare quelli già esistenti – “la buona moglie”, la “cattiva madre” etc. – con l’esito di opprimere ulteriormente le libertà individuali.

Un terzo argomento – che può essere visto come la logica conseguenza dei precedenti, ma può anche prescindere, non presupponendo che il giuridico sia necessariamente maschile – sottolinea come il diritto, per la sua generalità e il suo ricorrere a categorie fisse, spesso dicotomiche, sia inadeguato alla concretezza delle singole esperienze e, quindi, non possa essere d’aiuto per soggetti reali.

Infine, un ultimo argomento, pur non disconoscendo in linea di principio l’utilità di alcune riforme giuridiche, ritiene che la lotta per l’emancipazione debba condursi soprattutto sul piano sociale, o, in ogni caso, a partire dalla specificità della condizione femminile, e non invece all’interno dello spazio politico-giuridico dominato (per necessità o tradizione) dal maschile. La legge, insomma, in quanto espressione di un potere eteronomo, che si produce in un dominio tipicamente maschile, sarebbe incapace di liberare davvero le donne.

Tutti gli argomenti precedenti tendono a spingere verso una fuga della lotta femminista dall’ambito delle rivendicazioni politiche e, spesso, sono stati invocati anche a favore della “degiuridificazione” di certi ambiti, quali quelli inerenti alla sessualità, alle scelte procreative e/o alla vita privata (cfr., per esempio, Sturabotti 2015).

Contro tali argomenti, si è replicato che il diritto non è maschile per struttura e vocazione, ma solo in quanto prodotto storico elaborato, ancora oggi, in prevalenza da uomini (Stang Dahl 1988). Certo, il diritto è intrinsecamente caratterizzato dalla sua generalità e astrattezza, ma ciò non impedisce che possa introdurre distinzioni in grado di rispondere almeno ad alcune esigenze tipicamente femminili, realizzando così una almeno parziale eguaglianza sostanziale. Inoltre, pur essendo vero che molti concetti giuridici sono maschili, ossia sono stati elaborati da maschi per maschi, questo non pregiudica la possibilità di una loro revisione: anzi, il compito della teoria femminista dovrebbe essere proprio quello di denunciare il carattere non neutrale, ma ideologico di alcune categorie giuridiche.

che (Olsen 1990; Giolo 2015). Ancora, si è evidenziato come le richieste di degiuridificazione di certi ambiti considerati “privati” e dunque tipicamente protetti sotto l’egida della privacy, lungi dall’accrescere la libertà delle donne, ripropongano quella distinzione tipicamente liberale tra pubblico e privato, che non solo è artificiosa, ma si è tradotta in una consolidazione dello status quo patriarcale e in un’assenza di tutela per le donne (MacKinnon 2012). Si tratta, infatti, di ambiti caratterizzati comunque dalla presenza pervasiva di regole informali non scritte, spesso intrise di stereotipi e altrettanto eteroimposte, ma più difficilmente visibili e dunque contestabili rispetto alle norme giuridiche (Pitch 2008, 275).

## 2. ...tra nuove sfide e “vecchie” questioni

Il dibattito appena ricordato segna l’intera traiettoria del femminismo moderno ed è ancora di grande attualità (Facchi 2012; Faralli 2012), come emerge anche dal saggio di Lucia Re che apre la sezione (*Eguaglianza, differenza e diritto. Uno sguardo al dibattito femminista contemporaneo*). In questo contributo, l’attenzione è anzitutto rivolta alle diverse e confliggenti tesi con cui il femminismo contemporaneo tenta di reagire a nuove offensive: da un lato gli attacchi provenienti dai populismi nazionalisti che insistono sul controllo dei confini verso l’esterno e sul controllo della sessualità e della riproduzione all’interno, dall’altro, le strumentalizzazioni, spesso mascherate, ma non per questo meno insidiose, messe in campo dalle forze neoliberali, attraverso politiche che si presentano come progressiste ma, sotto le spoglie di una malintesa idea di agency, rischiano di ridurre la “libertà femminile” alla libertà della scelta consumistica (MacRobbie 2009 e 2011)<sup>1</sup>. Sotto quest’ultimo profilo, per esempio, i dissensi all’interno del movimento femminista si riaccendono attorno a uno dei nuovi strumenti di rilevanza (anche) giuridica di cui si è arricchito il repertorio delle politiche pubbliche a favore delle donne, ossia il c.d. *gender*

---

<sup>1</sup> Sui rapporti tra femminismi e neoliberalismo, v. i contributi raccolti in Dini e Tarantino 2014; Casalini 2018. Si veda anche il recente *Manifesto* scritto da Nancy Fraser, assieme a Cinzia Arruzza e Tithi Bhattacharya pubblicato contemporaneamente in undici lingue il giorno 8 marzo 2019, su cui si sofferma anche Lucia Re nel saggio che apre questa sezione: Arruzza, Bhattacharya e Fraser 2019.

*mainstreaming*<sup>2</sup>. Accanto a voci critiche nei confronti dell'integrazione della prospettiva di genere nei processi decisionali che coinvolgono le istituzioni pubbliche – additata come strumento di facilitazione della logica neoliberista del *new public management*, spesso lontana dai reali interessi delle donne (Eisenstein 2009; Fraser 2013) – vi è chi ne difende le potenzialità quale strategia riparatrice delle disuguaglianze di genere che, mettendo al centro l'intervento dello Stato, si sottrarrebbe alle accuse di complicità con le istanze neoliberiste, in quanto incompatibile con l'imperativo della privatizzazione e della deregolamentazione in ambito economico e sociale (Welby 2011).

Sullo sfondo di queste nuove sfide, ci sembra però che tornino a campeggiare “vecchie” questioni mai sopite nell'ambito della riflessione giusfemminista e spesso richiamate nei contributi qui presentati: prima tra tutte, la tensione tra uguaglianza giuridica e differenze – differenze non solo di genere, ma anche culturali, di status e di altro tipo, interne allo stesso gruppo sociale delle donne, e tra loro intrecciate, come evidenziato dall'approccio intersezionale (Crenshaw 1991; Bello e Mancini 2016).

Il valore giuridico dell'eguaglianza è stato, in questi ultimi decenni, oggetto di forti contestazioni da parte del pensiero femminista, o parte di esso (così come dalle varie correnti post-moderniste, dal comunitarismo, dai movimenti dei *Critical Legal Studies*), perché considerato funzionale a strategie normalizzatrici di omologazione, assimilazione e occultamento delle differenze (Young 1990). A fronte di tali attacchi, il ripensamento di una nuova e più articolata nozione di eguaglianza giuridica, compatibile con il rispetto delle differenze, passa necessariamente da uno sforzo di decostruzione teorica del carattere sessuato del parametro di riferimento o unità di misura (maschile), rispetto al quale le differenze sono misurate e le donne vengono spesso giudicate, secondo una concezione “valutativa” dell'eguaglianza (Gianformaggio 2005; Bernardini e Giolo 2014). La decostruzione dello standard, che si colloca nella più ampia operazione di svelamento del carattere sessuato del diritto, auspicata da correnti femministe per altri versi molto distanti tra loro<sup>3</sup>, può contribuire a concepire il rapporto tra uguaglianza e differenze in termini

---

<sup>2</sup> Tale strumento è nato ufficialmente in seno alla IV conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti delle donne tenutasi a Pechino nel 1995.

<sup>3</sup> Tale operazione, volta a svelare il carattere maschile del diritto e dei suoi ordinamenti, costituisce infatti impresa comune ad autrici come Robin West, Ann Scales, Frances Olsen, riconducibili alla corrente dei

meno dilemmatici (Minow 1990) e, allo stesso tempo, a rendere visibili punti di vista, esperienze e interessi di soggettività finora oscurate e silenziate (Pozzolo 2015; Casadei 2017).

Nel solco di quest'impresa si muove la proposta avanzata da Silvina Álvarez nel saggio *Derechos humanos de las mujeres. Nuevas formas de garantía y protección*, che inaugura l'apertura della rivista *About Gender* a contributi in lingua spagnola. Ripensare i diritti umani delle donne in una prospettiva di genere, secondo l'Autrice, non implica necessariamente l'elaborazione di un nuovo modello concettuale di diritti, ma impone una revisione dei contenuti e degli strumenti di garanzia di tali diritti, capace di tenere conto dei rapporti gerarchizzati di potere, degli ambiti relazionali e dei contesti specifici da cui traggono origine le richieste di autodeterminazione e di tutela giuridica delle donne. L'estensione all'universo femminile di diritti originariamente riconosciuti ai soli uomini, secondo la logica di politiche *gender blind* e della garanzia dell'eguaglianza formale, così come l'introduzione di trattamenti differenziati (come le *affirmative action*) volti a compensare secoli di subordinazione e a superare gravi diseguaglianze sostanziali, non sono certo conquiste da sottovalutare. Tuttavia, esse non sono state sufficienti, secondo Álvarez, a scalfire la centralità del parametro di riferimento maschile e dunque a rispondere ai concreti bisogni delle donne, specie in ambiti specificatamente femminili come la violenza di genere e i diritti riproduttivi. Nella direzione auspicata si muovono alcune recenti decisioni della Corte europea dei diritti umani, nonché importanti documenti internazionali, come la Convenzione di Istanbul<sup>4</sup> che per la prima volta ha riconosciuto il carattere sociale e transculturale della violenza di genere (Parolari 2014), ma la strada è ancora lunga da percorrere e richiede, sul piano teorico, una riflessione giuridica "originaria", consapevole della specificità della condizione femminile, così come lo sviluppo di un approccio relazionale ai diritti e allo stesso concetto di autonomia (MacKenzie e Stoljar 2000; Álvarez 2018).

---

*Feminist Legal Studies*, per certi versi vicina, nei suoi risvolti critici, a quella dei *Critical Legal Studies*, ma anche a molte femministe "della differenza" (v., per esempio, nel panorama italiano: Simone, Boiano e Condello 2019) e a note esponenti del femminismo radicale (MacKinnon 1983).

<sup>4</sup> Adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011.

### 3. Nominare la violenza

Proprio il linguaggio dei diritti, ci pare, costituisce un efficace banco di prova per sondare i limiti e le possibilità degli strumenti giuridici di fornire risposte adeguate rispetto a quella che è stata a lungo denominata come “la questione delle donne”, ma per la comune matrice patriarcale, mette in campo questioni comuni ad altre soggettività non conformi rispetto al binarismo di genere e/o al paradigma eteronormativo (Abbatecola e Stagi 2015).

Come noto, i diritti nascono nella modernità come strumenti di difesa dei vincitori (maschi, adulti, possidenti, cristiani etc.) delle rivoluzioni borghesi di fine Settecento nei confronti del potere politico. A dispetto della loro origine storica particolaristica, nella lunga evoluzione che contraddistingue il processo di c.d. moltiplicazione per specificazione dei diritti umani (Bobbio 1992) e, parallelamente, il loro accoglimento in documenti giuridici di rilevanza costituzionale e internazionale, essi si dimostrano capaci di dare voce a istanze di gruppi marginalizzati sicuramente “imprevisti” nello schema originario immaginato dall’inventore dei diritti naturali John Locke.

Naturalmente, come ci ricorda Tamar Pitch, il diritto, e i diritti da questo conferiti, sono soltanto strumenti, «spesso indispensabili, qualche volta fuorvianti» (Pitch 2008, 275)<sup>5</sup>. Sicuramente strumenti insufficienti a riparare ogni forma di diseguaglianza giuridica di genere: ciò anche in ragione del conflitto tra le diverse forme di diseguaglianza, per cui l’eliminazione di un tipo di diseguaglianza può produrre un altro tipo di diseguaglianza e viceversa (Poggi 2016, 61).

---

<sup>5</sup> Il linguaggio dei diritti non è sempre in grado di offrire risposte adeguate e può rivelarsi fuorviante, per esempio, nella tematizzazione dell’aborto, a cui accenneremo nel paragrafo successivo. In quest’ambito, come alcune femministe hanno contribuito a porre in evidenza già da qualche decennio, il linguaggio dei diritti evoca una dimensione conflittuale che guarda al rapporto tra diritto all’autodeterminazione della donna da un lato, e diritto alla vita del feto dall’altro, come se si trattasse di due soggetti autonomi, separati e separabili, ignorando la relazione speciale e inscindibile che lega il corpo della gestante al prodotto del suo concepimento (Thomson 1971; Warren 1973). Più in generale, sull’incapacità del diritto di dare conto della dimensione relazionale che caratterizza l’esperienza della gravidanza e sfugge alle categorie con cui esso considera abitualmente i rapporti intersoggettivi, si sofferma anche il saggio di Francesca Rescigno ospitato in questa sezione. Per ulteriori riferimenti bibliografici su questi profili rinvio a Fanlo Cortés 2017.



Il punto, su cui ci invita a riflettere il saggio di Enrico Redaelli qui ospitato (*Sesso fuori legge. Sui limiti costitutivi del diritto nelle differenze di genere*), è che se nelle differenze variamente legate al sesso, al genere e all'orientamento sessuale, c'è sempre qualcosa, altrettanto eteroimposto, «che resta fuori dalla legge e che non può mai trovare pace nel diritto» – una microfisica del potere, per dirla in termini foucaultiani, che rimane ai margini del diritto e su cui la legge non può avere presa (Foucault 1977) – è proprio per questo motivo che è necessario che «non si lasci mai in pace il diritto, costringendolo a continui aggiustamenti in una negoziazione perenne». Una conclusione, questa, per certi versi lontana dall'atteggiamento di sospetto e diffidenza, spesso assunta, con toni più o meno provocatori, più o meno radicali, da alcuni teorici queer<sup>6</sup> (Bernini 2017) e dalle femministe post-moderne (Frug 1992; Minda 1997).

Il diritto non può tutto, certamente. Ma un punto su cui sembrano convergere i contributi raccolti in questa sezione è che esso, parafrasando Catharine A. MacKinnon, «non può neppure niente».

Proprio a quest'avvocata e studiosa statunitense, figura chiave del femminismo radicale, si deve, per esempio, l'accento posto sulla capacità del diritto di “nominare” determinati comportamenti e, attraverso quel nome, di delegittimarli non solo sul piano giuridico, ma anche sul piano sociale. Tale funzione per così dire performativa del diritto può essere colta nel già citato linguaggio dei diritti che, qualificando violenze e discriminazioni nei termini della loro violazione, consente di portare alla luce (e di responsabilizzare le istituzioni su) fenomeni sociali spesso altrimenti difficili da catturare (MacKinnon 1994). Ma la stessa funzione opera anche in contesti più specifici, come per esempio nel caso, reso famoso dalla stessa MacKinnon, del divieto penale di molestie sessuali nel luogo di lavoro: tale divieto non solo serve a difendere la libertà e la dignità delle donne, ma può contribuire a innescare importanti trasformazioni sociali, portando a considerare lesivi e ingiusti atti che prima di essere qualificati giuridicamente come “molestie” potevano essere reputati tollerabili o normali, talvolta dalle stesse donne costrette a subirle (MacKinnon 1986).

---

<sup>6</sup> Ricordiamo che alle teorie queer è dedicata la sezione monografica del vol. 3, n. 2 (2013), di questa rivista, curata da Luca Trappolin.

Beninteso, come ci ricorda Valeria Ribeiro Corossacz, autrice del contributo *Molestie sessuali e oppressione di classe, sesso e razza. Una ricerca tra le lavoratrici domestiche in Brasile* qui ospitato, non basta che intervenga una legge a sanzionare determinati comportamenti offensivi e violenti: occorre altresì che le donne che ne sono vittime siano poste in condizioni di esercitare le garanzie che il diritto riconosce loro sulla carta. Attraverso una ricerca sul campo dedicata al tema, finora poco esplorato, delle molestie sessuali subite dalle lavoratrici domestiche in Brasile, l'Autrice mette in luce le difficoltà che queste lavoratrici, spesso donne povere e nere, incontrano non solo nel denunciare i loro aggressori all'autorità giudiziaria, ma ancor prima a "nominare" le violenze sofferte. Accanto al timore di non essere credute, e dunque di subire ulteriori umiliazioni e stigmatizzazioni, secondo il noto meccanismo del ribaltamento delle responsabilità prodotto della cultura sessista, per queste donne la violenza di genere opera come forma o asse di oppressione che non può essere disgiunta dalla povertà e dal razzismo.

Peraltro, se è vero che la capacità del diritto di delegittimare socialmente comportamenti lesivi delle donne "in quanto donne" viene spesso invocata nell'ambito del penale, è evidente come le cause strutturali che stanno alla base delle varie manifestazioni di violenza di genere (Poggi 2017) non possano essere rimosse attraverso misure repressive, ma richiedono cambiamenti culturali ben più profondi, come del resto sembrano consapevoli gli stessi redattori della già citata Convenzione di Istanbul.

Inoltre, a dispetto del successo travolgente che il diritto penale ha conosciuto in questi ultimi anni quale strumento di rassicurazione sociale e di legittimazione del consenso, capace di sedurre anche alcune frange, sia pure minoritarie, del femminismo<sup>7</sup>, non può dimenticarsi che esso ha a lungo operato come braccio secolare a servizio del patriarcato. È quanto evidenzia María Acale Sánchez (nel saggio *Diálogos entre el Código penal español y el feminismo* qui ospitato) con riferimento all'ordinamento giuridico spagnolo, ma considerazioni analoghe valgono anche per altre realtà nazionali: si ricorderà, a questo proposito, come il codice penale italiano abbia a lungo punito più gravemente l'infedeltà delle mogli, rispetto a quella dei mariti, prevedendo diminuzioni di pena a favore degli

---

<sup>7</sup> Tamar Pitch parla a questo proposito di "femminismo punitivo" per riferirsi a quei movimenti di donne che, richiamandosi espressamente al femminismo, promuovono l'introduzione di nuovi reati o l'inasprimento di pene in nome della tutela dell'incolumità e della dignità delle donne (Pitch 2016, 7).

uomini che avessero ucciso la moglie (o la figlia o la sorella) per difendere l'onore proprio o quello della propria famiglia (c.d. delitto d'onore). Se, in Europa come altrove, disegnanze formali di questo tipo sono ormai venute meno, ci si chiede se l'introduzione di norme incriminatrici *gender blind* costituisca una risposta soddisfacente anche rispetto a fattispecie in cui le principali o esclusive vittime sono donne, oppure se sia auspicabile che il genere abbia una rilevanza autonoma, eventualmente giustificando trattamenti sanzionatori differenziati, così come è avvenuto nella legislazione spagnola in materia di contrasto della violenza di genere nel 2004 e, più di recente, in altri ordinamenti. Sicuramente, come suggerito da Acale Sánchez, un contributo importante alla critica e alla riforma del diritto penale può provenire dalla riflessione femminista, specie quando questa sappia porsi in dialogo, non solo con chi fa le leggi, ma anche con gli operatori del diritto, e in primo luogo con i giudici, spesso poco consapevoli degli stereotipi e delle immagini femminili vittimizzanti di cui risultano intrise le disposizioni che sono chiamati a interpretare e applicare nei casi concreti.

#### **4. Stereotipi e meccanismi giuridici di controllo del corpo femminile**

La pervasività degli stereotipi di genere nel linguaggio giuridico è motivo ricorrente nei contributi qui raccolti. A essa è specificatamente dedicato il saggio di Paola Parolari (*Stereotipi di genere, discriminazioni contro le donne e vulnerabilità come disempowerment. Riflessioni sul ruolo del diritto*), da cui emerge, ancora una volta, il carattere ambivalente del diritto. In quanto fenomeno sociale (accanto ad altri) e discorso (tra tanti), esso non solo contribuisce alla riproduzione degli stereotipi di genere e a veicolare i loro effetti normativi (perché dirigono la condotta dei soggetti, assegnando loro precisi ruoli sociali) e costrittivi (perché “ingabbiano” i soggetti contro la loro volontà), ma ne crea anche di propri, in linea con quelli prevalenti: la buona madre accudente, la madre infanticida, la prostituta, la badante, e così via (Poggi 2016, 61). D'altro canto, il diritto, opportunamente rivisitato, può operare, secondo Parolari, come strumento di *empowerment* capace di sovvertire gli stigmi che rendono le donne soggetti vulnerabili e di promuovere modelli di genere (e di relazione tra i generi) alternativi e non discriminatori. Un terreno fecondo di analisi, a questo proposito, è per esempio quello della conciliazione famiglia/lavoro, dove

l'accoglimento di un modello di conciliazione condivisa nella ripartizione delle responsabilità di cura all'interno della coppia (Crompton 1999; Orloff 2008) potrebbe giocare un ruolo determinante nella messa in discussione della tradizionale divisione sessuale (e sessista) del lavoro. Per converso, è evidente che laddove, come in Italia, gli istituti giuridici della conciliazione (come i congedi genitoriali o il part time) vengono configurati prevalentemente come strumenti di conciliazione di ruoli femminili (Fanlo Cortés 2015), essi tendano a rafforzare lo stereotipo secondo cui i compiti di cura all'interno della famiglia sono una prerogativa delle sole donne: ciò con i noti effetti penalizzanti sul piano dell'occupazione femminile nel mercato del lavoro esterno, anche in termini di segregazione orizzontale e verticale<sup>8</sup>.

Gli stereotipi e il loro peso discriminante riemergono con forza anche in relazione ad altre questioni specifiche, in particolare nelle discipline giuridiche connesse con il corpo femminile: dalle questioni di rilevanza penale, relative per esempio alla prostituzione, fino a quelle attinenti alle scelte riproduttive e alla salute.

Rispetto alla prostituzione, il saggio di Giorgia Serughetti (*Prostituzione: violenza o lavoro? Riflessioni su volontarietà, costrizione e danno nel dibattito sulle alternative politico-normative*) propone un'analisi sulle possibili opzioni politico-normative relative al suo trattamento giuridico, invitandoci anzitutto a sgombrare il campo dalle polarizzazioni che, come noto, tale questione ha prodotto, non solo nel dibattito pubblico, ma anche all'interno del pensiero femminista (Abbatecola 2018). Se l'opzione proibizionista, recepita nel diritto svedese o in quello francese, tende a produrre gli effetti tipici del proibizionismo in termini di minore visibilità sociale e maggiori rischi per la salute e la sicurezza di chi vende servizi sessuali (Nussbaum 1999), l'approccio favorevole alla depenalizzazione non può sottovalutare il fatto che il mercato del sesso abbia all'origine disegualanze strutturali – di genere, classe, razza, nazionalità – che non consentono di assi-

---

<sup>8</sup> A questi temi, lo ricordiamo, la rivista *About Gender* ha dedicato qualche anno fa due sezioni monografiche: la prima (*We want sex (equality). Riforme del mercato del lavoro, crisi economica e condizione delle donne in Europa*, a cura di Isabel Fanlo Cortés e Susanna Pozzolo) pubblicata nel 2013 (vol. 2, n. 4); la seconda (*Verso una conciliazione condivisa? Lavoro, famiglie e vita privata in un orizzonte di crisi*, a cura di Paola Bonizzoni, Daniela Falcinelli, Sveva Magaraggia) uscita nel 2014 (vol. 3, n. 6).

milare la prostituzione a uno scambio contrattuale tra individui liberi e uguali come vorrebbe la visione liberale (Pateman 1988). Schiudere le porte a forme di depenalizzazione di condotte oggi per esempio vietate in Italia è possibile, conclude l'Autrice, solo a patto di considerare che il mercato del sesso ha caratteristiche specifiche che richiedono l'attivazione di garanzie specifiche: tra le altre, il consenso espresso della donna rispetto ad ogni singolo atto sessuale. Più in generale, «senza mistiche della sessualità “buona”, ma anche senza retoriche del libero mercato che rischiano di consegnare i soggetti all'abbandono sociale», anche in quest'ambito l'intervento del diritto sembra comunque necessario per assicurare alle sex workers protezione e diritti nonché, ancora una volta, per contrastare stereotipi e discriminazioni che causano marginalità ed esclusione sociale.

Ragionare sugli usi del corpo, come il tema della prostituzione ci induce a fare, significa intercettare la dimensione del controllo sul corpo e sulla vita (non solo sessuale) delle donne. A questo proposito, non stupisce che ben cinque contributi ospitati in questa sezione tematica siano dedicati al tema della riproduzione, del resto centrale nella riflessione femminista. Esso chiama in causa, infatti, quel potenziale di fertilità che sta alla base del c.d. potere generativo delle donne: un potere a cui da sempre, come noto, si è cercato di porre un freno, attraverso dispositivi di disciplinamento e controllo che ovviamente hanno trovato nel diritto una potente *longa manus*.

*La riproduzione al centro delle questioni di genere*, dunque, per richiamare il titolo del saggio di Barbara Pezzini, dove, assieme agli altri contributi in tema, vengono poste sotto la lente del diritto questioni che già in diverse occasioni hanno richiamato l'interesse di *About Gender*: dall'aborto, a cui è stata dedicata una sezione monografica nel 2014<sup>9</sup>, alla procreazione medicalmente assistita, passando per la controversa questione della Gestazione Per Altre/i (Gpa), oggetto di due tavole rotonde, entrambe curate da Emanuela Bonini e Susanna Pozzolo, pubblicate, rispettivamente, nel 2016 e nel 2017.

Come noto, l'affrancamento della sessualità dalla procreazione e la trasformazione della maternità da destino a scelta sono conquiste recenti, e ben lungi dall'essere appannaggio di tutte le donne: basti pensare all'inefficienza dei sistemi di conciliazione e alle

---

<sup>9</sup> *Il corpo delle donne, l'aborto, i diritti riproduttivi. Bilanci e prospettive*, sezione tematica curata da Alisa Dal Re e Lorenza Perini, vol. 3, n. 5.

difficoltà occupazionali che costringono, specie nel c.d. primo mondo, a rimandare la decisione di diventare madri, spesso rendendo la maternità un desiderio irrealizzabile (Casalini 2011), ma, ancor prima, a tutti gli Stati in cui l'interruzione volontaria della gravidanza, in qualunque circostanza, continua a essere punita con sanzioni penali.

Anche in relazione alla questione di quale debba essere l'atteggiamento del diritto rispetto al fenomeno dell'aborto, il femminismo, sia pure mosso da inquietudini comuni e compatto nel condannarne la penalizzazione, ha assunto posizioni divergenti. Significativo, sotto questo profilo, l'acceso dibattito che accompagnò e seguì l'approvazione della legge sull'aborto in Italia, a cui è dedicato il saggio di Lorenza Perini (*Il giorno dopo. La legge sull'aborto in Italia e la "necessità" del conflitto*). Da una parte, note esponenti del femminismo della differenza sostenevano (e continuano in qualche caso a sostenere<sup>10</sup>) che lo strumento legislativo dovesse "stare fuori" dalle scelte riproduttive delle donne (Lonzi 1978), in quanto se il diritto è necessariamente (e non solo contingentemente) maschile, qualsiasi legge in materia risulterebbe incapace di mettere in discussione il rapporto patriarcale tra i sessi e finirebbe per rafforzare il controllo dello Stato e dei suoi esperti (medici, giudici etc.) sul corpo femminile. Dall'altra, si temeva che cancellare dal diritto (e non solo dal diritto penale) la parola 'aborto', ossia optare per la completa liberalizzazione con apertura dell'accesso a strutture private, avrebbe condannato nuovamente le donne alla solitudine, penalizzando soprattutto quelle con meno risorse (Pitch 1998, 70).

In ogni caso, la risposta fornita dal Parlamento italiano nel 1978 finì per scontentare quasi tutti i movimenti femministi, compresi quelli favorevoli a un intervento regolativo dello Stato: ciò non tanto per i motivi, sia pure originali e rilevanti messi in luce nel contributo di Elena Peponi (*Il diritto di capire e la discriminazione linguistica nel linguaggio giuridico. Il caso della legge italiana sull'aborto*) – ossia che la disciplina italiana sull'aborto è formulata in maniera poco accessibile per le sue destinatarie e dunque integra un tipico caso di discriminazione linguistica – quanto in ragione dei suoi contenuti. Tale legge, infatti, muovendo dall'idea, capace di mettere d'accordo tanto il fronte cattolico (almeno quello meno intransigente), quanto buona parte della sinistra italiana, che

---

<sup>10</sup> Vedi, per esempio, Muraro 1989.

l'aborto (l'aborto in generale, non solo quello clandestino) costituisca un dramma sociale e personale – qualcosa che le donne eviterebbero se non vi fossero costrette da condizioni ingiuste – tende a mettere sotto tutela il corpo femminile e a veicolare un'immagine vittimizzante. Ammettendo il ricorso all'aborto anche per motivi economici, familiari e psicologici, la legge italiana (di fatto) rimette la decisione finale alle donne, anche se questa decisione deve essere comunque sempre vagliata dall'autorità medica e dunque, questo è il senso, sottratta alla discrezionalità femminile.

A distanza di poco più di quarant'anni dalla sua approvazione, però, specie alla luce dello scenario globale – teatro, come noto, di continui tentativi di porre sotto attacco la liceità dell'aborto, dalla Polonia agli Stati Uniti di Trump – il bilancio può considerarsi positivo: almeno questa è l'opinione espressa da Francesca Rescigno nel saggio qui ospitato *Eguaglianza e corpo delle donne*. Non v'è dubbio, in effetti, che il numero di aborti nel nostro paese sia notevolmente diminuito in questi ultimi anni (anche se ciò potrebbe dipendere anche da altri fattori, compresa la contrazione delle nascite), per quanto, come ci ricorda la stessa Autrice, il massiccio ricorso da parte del personale sanitario all'obiezione di coscienza (prevista dalla legge) rischia di mettere seriamente a repentaglio il diritto delle donne ad accedere a quello che dovrebbe essere un servizio pubblico garantito.

Se al di fuori dall'ambito riproduttivo (e dall'età riproduttiva) il corpo femminile tende a scomparire all'ombra di una scienza medica che da sempre ha favorito gli uomini nelle sperimentazioni cliniche e nelle ricerche farmacologiche, come se l'unico parametro di riferimento per misurare la salute di un corpo fosse quello maschile (secondo una tendenza che da tempo la c.d. medicina di genere, a cui si fa cenno nel già citato saggio di Rescigno, propone di superare), l'attenzione della politica e del diritto si riaccende a proposito dei nuovi metodi della procreazione medicalmente assistita. Anche questo è un tema divisivo all'interno del femminismo, per quanto l'iniziale contrapposizione tra un malinteso ottimismo tecnologico (a detta del quale la delega del potere riproduttivo a strumenti tecnologici avrebbe determinato la liberazione delle donne: Firestone 1971) e un pessimismo anti-tecnologico (che tende invece a interpretare queste novità come strategie patriarcali messe in campo per espropriare il corpo femminile dal proprio potenziale

generativo e ridurlo a mero oggetto: Corea 1979) sembra aver lasciato il posto a inquietudini di altro tipo. L'attenzione critica del femminismo contemporaneo è ora piuttosto rivolta non tanto alle tecniche riproduttive in sé, quanto al loro "governo", al tipo di regolazione giuridica che i singoli Stati prevedono rispetto al loro uso e alle premesse di valore che l'accompagnano, nonché alle relazioni di potere che entrano in gioco nella pratica di queste tecniche e ai conflitti che ne possono derivare (Casalini 2011, 339; Fanlo Cortés 2017). Tale insieme di preoccupazioni è particolarmente avvertito in relazione al caso, già menzionato, della Gpa, di cui si occupa il saggio, prima citato, di Barbara Pezzini con un'analisi condotta dal punto di vista dei principi e della giurisprudenza costituzionale.

A questo proposito, la soluzione giuridica improntata a logiche proibizioniste, comune a diverse realtà europee (tra cui, come noto, l'Italia), appare insoddisfacente non solo agli occhi di quelle femministe che difendono la liceità morale di tale pratica (tutt'altro che nuova), ma spesso anche per coloro che la contestano, soprattutto se prevista nell'ambito di accordi commerciali, e pongono in luce la matrice patriarcale ravvisabile nell'esigenza di riprodursi per trasmettere e perpetuare il proprio patrimonio genetico (Katz Rothman 2014).

In primo luogo, come evidenzia Pezzini nel saggio ricordato poco fa, tale soluzione è fonte di incertezza giuridica, in quanto lascia irrisolto il problema del riconoscimento dello status delle bambine e dei bambini nati con ricorso alla Gpa nei paesi dove questa è permessa: un problema che inevitabilmente viene rimesso alla discrezionalità giudiziale (Pozzolo 2016). In secondo luogo, aggiungiamo, l'approccio proibizionista rischia di produrre effetti doppiamente discriminatori: se da un lato, infatti, esso tende a favorire gli aspiranti genitori con maggiori risorse economiche, spingendoli a imboccare la strada del turismo riproduttivo, dall'altro contribuisce ad alimentare un mercato a livello globale, nel quale a fare le spese maggiori, in termini di sfruttamento, sono le donne socialmente più svantaggiate (si pensi al caso indiano o quello ucraino) spesso costrette a "lavorare" in condizioni poco sicure per la propria salute e in contesti culturalmente ostili dove molte volte finiscono per essere vittime dello stesso stigma sociale che colpisce le prostitute.



La logica proibizionistica che ispira la disciplina giuridica in tema di tecnologie riproduttive (compresa quella relativa alla fecondazione assistita, spesso configurata ad imitazione del modello della filiazione naturale e dei suoi confini<sup>11</sup>) in molte realtà europee, unita alle continue minacce di retrocessione sul fronte dell'aborto legale, sono un chiaro segno dell'interesse dello Stato a esercitare, attraverso il diritto, forme di controllo sempre più invasivo sul corpo e sulla vita delle donne. Come messo in evidenza da Marina Nogueira Almeida e Adalene Ferreira Figueiredo (autrici del saggio qui ospitato *Voluntary and compulsory sterilization in Brazil and the reproductive rights of women*), allo stesso interesse rispondono le politiche di sterilizzazione forzata che ancora oggi vengono realizzate in diverse parti del mondo. L'analisi condotta da queste due studiose è rivolta, in particolare, al modo in cui la pratica della sterilizzazione (volontaria e forzata) viene disciplinata dalla legge brasiliana, nonché interpretata dai giudici e dalla dottrina giuridica. Si tratta di una riflessione utile anche a farci riflettere sul diverso impatto che le tecnologie riproduttive possono avere a seconda del contesto sociale e culturale di riferimento, nonché sul differente significato che le stesse donne attribuiscono alla libertà riproduttiva (Casalini 2011).

## **5. Identità personale, genere e diritto**

Il diritto è una prassi sociale anche e prevalentemente linguistica. Il linguaggio giuridico – come già ampiamente emerso – può essere un potente strumento per riallocare vantaggi e oneri della cooperazione sociale, per “nominare” le ingiustizie, così costituendole come tali e rendendole socialmente riconoscibili, per riequilibrare le diseguaglianze. Ma questo stesso linguaggio, come si è visto, può anche costituire un mezzo di oppressione, un veicolo di trasmissione e rafforzamento di stereotipi patriarcali. Tra questi stereotipi primeggiano quelli legati alla costruzione dell'identità personale intorno alla dicotomia maschile/femminile, intesa, giuridicamente, sia come identità sessuale sia come identità di

---

<sup>11</sup> Basti pensare alla legge italiana n. 40 del 2004 che prevede, quali indispensabili condizioni di accesso alla procreazione medicalmente assistita la presenza di una coppia eterosessuale, coniugata o convivente, i cui componenti siano entrambi viventi e in età potenzialmente fertile.

genere, ossia come “sesso legale della persona” (Neuman Wipfler 2016). Al riguardo, la relazione tra sesso e genere è estremamente discussa e profondamente divisiva all’interno dei movimenti femministi. Storicamente il concetto di genere, come costruito sociale, è nato in paradigmatica opposizione al concetto di sesso, come attributo naturale, all’interno di un pensiero femminista che aspirava a creare una società genderless, «*in which one’s social anatomy is irrelevant to who one is, what one does and whom one makes love*» (Rubin 1975, 204). La distinzione tra sesso e genere, così come la lotta contro ogni costruzione di genere, hanno, però, subito nel corso tempo erosioni ed attacchi in direzioni diverse.

In primo luogo, la presa di coscienza dell’esistenza, della vastità e della relativa varietà di forme del fenomeno dell’intersessualità ha contribuito ad abbandonare l’idea dell’identità sessuale come biologicamente fissa e binaria. Esistono, infatti, diversi criteri per l’assegnazione del sesso: criteri genetici (46-XX vs. 46-XY), criteri che fanno riferimento all’anatomia delle gonadi (ovaie vs. testicoli), criteri relativi ai gameti (ovuli vs. spermatozoi), criteri relativi alla anatomia dei genitali, criteri relativi agli ormoni (più testosterone o più estrogeni) o, ancora, criteri che guardano alle caratteristiche sessuali secondarie. È, però, possibile che questi criteri non coincidano: alcuni individui – circa l’1,7-2% della popolazione umana (Blackless *et al.* 2000; Fausto-Sterling 2000) – soddisfano alcuni criteri per l’attribuzione del sesso femminile o maschile, ma non tutti. Insomma, il sesso sembra una questione di grado o un *cluster concept*: un concetto a grappolo definito da un insieme di proprietà tali per cui è sufficiente soddisfarne alcune per rendere il concetto applicabile (Stone 2007, 44).

In secondo luogo, alcune correnti femministe hanno iniziato a concepire il genere, non come insieme di stereotipi sociali da combattere, ma come elemento identitario da rivendicare: l’identità di genere si è, cioè, venuta a configurare come l’esperienza personale del proprio sé, del proprio corpo e della propria psiche (Tomchin 2013). Talvolta, questa rivendicazione si è accompagnata a una sovrapposizione concettuale tra identità di genere e identità sessuale (ciò soprattutto nell’ambito del c.d. femminismo della differenza): sesso e genere sono cioè venuti a coincidere come un unico ingrediente formativo dell’esperienza femminile. Altre volte, invece, le rivendicazioni di genere si presentano completamente scisse dall’identità biologica sessuale: da qui il proliferare di categorie di

genere che avanzano una pretesa di riconoscimento (cisgender, transgender, gender fluid, agender, genderqueer) o l'idea secondo cui il termine 'transgender' dovrebbe essere impiegato come *an umbrella term* per designare tipi anche molto diversi di individui, che non si riconoscono nelle tradizionali categorie binarie del maschile e femminile (Amorretti, Vassallo 2016).

I problemi relativi alla distinzione e ai rapporti tra sesso e genere si riflettono anche in ambito giuridico, seppure in modo anomalo: il diritto sembra, infatti, nel contempo, indifferente e normativamente orientato rispetto ad essi. Il diritto è indifferente nella misura in cui il "sesso giuridico" costituisce uno status legale attribuito in base a norme che, negli ordinamenti contemporanei, spesso prescindono dal dato sessuale biologico, pur richiedendo talvolta un adattamento (anche chirurgico) dell'aspetto esteriore, dei caratteri sessuali secondari. Il diritto è normativamente orientato nella misura in cui molte norme giuridiche presuppongono una totale identificazione tra sesso e genere, secondo una logica tipicamente binaria che non ammette deviazioni. Ciò è vero soprattutto in relazione ad alcuni atti fondamentali dell'identità giuridica individuale, quali gli atti di nascita e le carte di identità. Proprio all'analisi delle discipline giuridiche di tali atti, ai loro presupposti concettuali e ai loro effetti sociali sono dedicati due dei contributi qui raccolti: quello di Lucia Morra e Barbara Pasa e quello di Ino Kehler.

Nel saggio *Nuove identità: una riflessione sull'eguaglianza, a partire dall'atto di nascita*, Morra e Pasa, coniugando la critica giuridica alla filosofia del linguaggio, mostrano come nell'attuale ordinamento italiano già la stessa formazione dell'atto di nascita presupponga, non solo l'assegnazione di un'identità personale secondo il codice binario maschile/femminile, ma anche che la nascita derivi dall'unione naturale (i.e. dal rapporto sessuale) fra un maschio e una femmina. Le autrici, anche mediante una sintetica ma accurata analisi storica, evidenziano come ciò sia del resto in linea con la funzione tradizionale svolta dagli atti di nascita e, in genere, dai documenti di identità: tali atti rappresentano, infatti, l'emblema e il pilastro dello stato moderno che costruisce «l'identità dei propri soggetti in modo funzionale alla propria esistenza, e nel creare tali identità esclude tutti gli individui "non conformi" rispetto al progetto statale». Con questa esclusione originaria, la nostra giurisprudenza si trova oggi a confrontarsi tutte le volte in cui si tratti di attribuire uno status a persone non nate dall'unione sessuale di un uomo e una donna,

ma, per esempio, da soggetti same-sex o da single attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Per le Autrici la situazione attuale, non solo non è immutabile, ma deriva da una precisa volontà politica in contrasto con gli orientamenti europei e, in particolare, con il Regolamento europeo n. 2016/1191, il quale esclude la menzione di ‘madre’ e ‘padre’ dal Modulo Standard Multilingue per certificare l’evento nascita.

Sulla stessa linea si muove Kehrer in *Il diritto alla propria identità oltre alla dicotomia maschile e femminile*, che si concentra soprattutto sull’attribuzione del sesso in base a categorie binarie negli atti dello Stato civile al momento della nascita e sulle normative relative alla sua successiva rettificazione. In particolare, l’Autrice esamina nel dettaglio due importanti pronunce giurisdizionali europee, del Tribunale costituzionale tedesco e della Corte costituzionale austriaca, che hanno sancito l’incompatibilità delle rispettive discipline sull’attribuzione del sesso, secondo criteri dicotomici, con il diritto al pieno sviluppo dell’identità personale (art. 2 Cost. ted.), il diritto a non essere discriminati (art. 3 Cost. ted.), e il diritto al rispetto della propria vita privata (art. 8 Cedu). Come sottolinea Kehrer, l’importanza di queste sentenze risiede nell’affermare, per la prima volta in Europa, «il diritto di ogni essere umano al libero sviluppo della propria identità personale e alla fedele rappresentazione di essa anche al di fuori di un sistema di sesso e genere binario». Si tratta, cioè, non della creazione di un terzo sesso, ma del «riconoscimento dell’esistenza di una varietà di corpi e identità». Insomma, nuovamente si tratta di nominare una realtà per renderla visibile, includendola nello spazio dei diritti individuali. Come conclude Kehrer, ciò, certo, non è sufficiente a realizzare un’eguaglianza sostanziale, ed occorre vigilare affinché l’esercizio delle opzioni non si trasformi in uno strumento di etichettamento e discriminazione sociale.

La discriminazione sociale è, infatti, il principale problema delle persone con identità sessuali, di genere, e/o preferenze sessuali non stereotipate e, come già emerso, un tema ricorrente è se e come il diritto possa contrastare tale fenomeno. Questo quesito è al centro del saggio di Magalí Daniela Perez Riedel, *Improper subject: thoughts on discrimination bills and online discrimination against Lgbtiq people*, che lo indaga con specifico riferimento alla realtà argentina. L’ordinamento giuridico argentino attribuisce, infatti, molti

diritti alle persone Lgbtiq<sup>12</sup> – tra cui il diritto a sposarsi e il diritto di adottare – ma non sanziona le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, l’identità sessuale e l’espressione del genere. L’Autrice si chiede, allora, se l’introduzione di una modifica normativa sul punto – modifica fortemente voluta dal movimento Lgbtiq nazionale – potrebbe produrre effetti significativi. Attraverso interviste semi-strutturate a esperti e a moderatori di un blog Lgbtiq-friendly, nonché l’analisi di 5.095 commenti pubblicati su tale blog tra il 2012 e il 2015 – gli anni in cui sono state emanate molte norme giuridiche a tutela dei diritti Lgbtiq – Perez Riedel esamina le dinamiche delle violenze online, mettendo in risalto le strategie di attacco nei confronti delle persone Lgbtiq, e, in particolare, il loro frequente appellarsi ad argomenti religiosi. L’autrice conclude che una legge antidiscriminatoria potrebbe avere un forte valore simbolico, ma non produrre effetti consistenti nel breve termine: a suo giudizio, sarebbero necessari altri interventi, che, però, pongono delicati problemi rispetto al diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero.

Il problema dell’efficacia degli strumenti giuridici nel combattere le discriminazioni ritorna nel saggio di Andrea Gratteri, *Candidature di genere come provvedimento per le pari opportunità: la prima applicazione della legge n. 165 del 2017*, con cui si chiude simbolicamente il cerchio di questo numero dedicato ai rapporti tra eguaglianza di genere e diritto. Come già emerso a partire dal primo saggio qui pubblicato, quello di Lucia Re, il tema della rappresentanza politica e del coinvolgimento istituzionale delle donne è, infatti, uno snodo centrale del dibattito femminista. Rispetto a tale tema, l’efficacia e l’opportunità politica di azioni positive che incrementino la rappresentanza delle donne nelle istituzioni rappresentative risulta, ovviamente, centrale. Partendo dall’art. 51 della Costituzione italiana che – a seguito della riforma del 2003 – prevede che si promuovano le pari opportunità tra uomini e donne, Gratteri esamina nel dettaglio le leggi elettorali che, almeno sulla carta, avrebbero dovuto dare attuazione a tale principio costituzionale, concentrandosi soprattutto sull’ultima legge elettorale, la n. 165/2017. In particolare, l’Autore analizza le risposte e le tecniche elusive messe in atto dai partiti politici, mostrando come la necessità di rispettare le quote al momento della presentazione della lista

---

<sup>12</sup> Come noto, l’acronimo Lgbtiq sta per *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, Queer*.

abbia determinato un comportamento adattivo, che, nel complesso, è sfociato in un emblematico livellamento intorno alla soglia minima. Nonostante le resistenze dei gruppi politici, i dati empirici mostrano come gli effetti della 165 siano stati comunque positivi: la «misura del 40 per cento al momento delle candidature si è tradotta in circa il 35 per cento in termini di donne elette in Parlamento», il dato più alto mai registrato nella storia italiana. Gratteri evidenzia, comunque, come questa quota non sia stata distribuita omogeneamente tra i diversi partiti politici: non solo i partiti minori hanno avuto più difficoltà a soddisfare le quote di genere, essendo pochi i seggi disponibili ed essendo la classe dirigente prettamente maschile, ma anche alcuni gruppi di maggiori dimensioni hanno sistematicamente adottato tecniche elusive. Insomma, ancora una volta, emerge come il diritto possa molto, ma non tutto.

Sullo sfondo resta ovviamente il problema di valutare l'opportunità politica di simili provvedimenti. Certo, se pensiamo che il diritto sia patriarcale non per propria essenza, ma perché prodotto da uomini per uomini, la partecipazione parlamentare delle donne appare come una pre-condizione per la sua riforma in senso egualitario. Tuttavia, il fatto di eleggere donne non garantisce affatto tale effetto, come dimostrato da molte delle parlamentari italiane, nelle cui opinioni politiche si ripropongono stereotipi di genere oppressivi. Inoltre, questi provvedimenti, se mirano a includere le donne, rischiano di escludere tutti i soggetti che non presentano identità sessuali o di genere stereotipiche: benché si parli di quote di genere, si tratta in realtà di quote sessuali, conformemente alla già rilevata tendenza giuridica a identificare genere e sesso secondo un codice binario e immutabile.

## **6. Conclusione: con o senza diritto?**

Il diritto è una tecnica di controllo sociale, uno strumento coercitivo, una forma di legittimazione della forza fisica. Ma il diritto è anche lo spazio dei diritti soggettivi, del riconoscimento e della tutela. Questa doppia natura del diritto è ineliminabile, perché si tratta dei due volti della stessa medaglia: il diritto tutela i diritti di alcuni imponendo obblighi ad altri e, quindi, esercitando su altri il proprio potere coercitivo. Questa doppia natura è

all'origine dell'atteggiamento ambivalente dei movimenti femministi rispetto al diritto e con questa doppia natura deve confrontarsi qualsiasi istanza di rivendicazione.

Qualunque tesi si adotti rispetto ai rapporti tra femminismo e diritto, una conclusione che si può sicuramente trarre dai contributi qui raccolti è che la critica del diritto, la decostruzione delle categorie giuridiche, rappresenta un momento fondamentale e imprescindibile del pensiero femminista. Si può essere pessimisti circa l'efficacia del diritto nel riformare la realtà sociale, ma non si può semplicemente ignorare il diritto, perché il diritto è una prassi sociale che, insieme ad altre, costruisce la nostra identità, la percezione di noi stessi e degli altri, le nostre categorie normative. Questo numero testimonia sicuramente l'interesse del pensiero femminista nei confronti del fenomeno giuridico e, accanto a critiche dettagliate, propone anche alcune soluzioni specifiche, che – pur non costituendo la panacea di ogni male – aprono comunque nuovi spazi di riflessione e contribuiscono all'avanzamento degli studi in materia.

## Riferimenti bibliografici

- Abbatecola, E. (2018), *Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso*, Torino, Rosenberg & Sellier.
- Abbatecola, E. e Stagi, L. (2015), *L'eteronormatività tra costruzione e riproduzione*, in «AG. About Gender. Rivista internazionale di studi di genere», vol. 4, n. 7, pp. I-XXI.
- Allen, H. (1987), *Justice Unbalanced*, Milton Keynes, Open University Press.
- Amoretti, M.C. e Vassallo, N. (2016), “Against Sex and Gender Dualism in Gender-Specific Medicine”, in Mäki, U., Votsis, I., Ruphy, S. e Schurz, G. (eds. by), *Recent Developments in the Philosophy of Science: EPSA13 Helsinki*, Dordrecht, Springer, pp. 357-367.
- Arruzza, C., Bhattacharya, T. e Fraser, N. (2019), *Feminism for the 99 Percent. A Manifesto*, New York, London, Verso; trad. it. *Femminismo per il 99%. Un manifesto*, Roma-Bari, Laterza.
- Bello, B.G. e Mancini, L. (eds. by) (2016), *Intersectionality, Law and Society*, in «Sociologia del diritto», n. 2 (special issue).

- Bernardini, M.G. e Giolo, O. (2014), *Il "parametro mobile". Note sul rapporto tra uguaglianza e differenze*, in «Filosofia politica», 3, pp. 505-520.
- Bernini, L. (2017), *Le teorie queer. Un'introduzione*, Milano, Mimesis.
- Blackless, M. et al. (2000), *How sexually dimorphic are we?*, in «American Journal of Human Biology», 12, pp. 151-166.
- Bobbio, N. (1992), *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi.
- Bourdieu, P. (1998), *La domination masculine*, Paris, Éditions du Seuil.
- Fausto-Sterling, A. (2000), *Sexing the body: Gender politics and the construction of sexuality*, New York, Basic Books.
- Casadei, Th. (2017), *Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria*, Roma, Aracne.
- Casadei, Th. (a cura di) (2015), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino, Giappichelli.
- Casalini, B. (2018), *Il femminismo e le sfide del neoliberismo. Postfemminismo, sessismo, politiche della cura*, Roma, IF Press.
- Casalini, B. (2011), *Libere di scegliere? Patriarcato, libertà e autonomia in una prospettiva di genere*, «Etica & Politica», vol. 13, n. 2, pp. 329-364.
- Corea, G. (1979), *The Mother Machine: Reproductive Technologies from Artificial Insemination to Artificial Wombs*, New York, Harper and Row.
- Crenshaw, K.W. (1991), *Mapping the Margins. Intersectionality, identity politics, and violence against women of colour*, in «Stanford Law Review», vol. 43, n. 6, pp. 1241-1299.
- Crompton R. (1999), *Restructuring Gender Relations and Employment: the Decline of the Male Breadwinner*, Oxford, Oxford University Press.
- Dini, T. e Tarantino, S. (a cura di) (2014), *Femminismo e neoliberalismo. Libertà femminile versus imprenditoria di sé e precarietà*, Roma, Natan.
- Facchi, A. (2012). *A partire dall'eguaglianza. Un percorso nel pensiero femminista sul diritto*, in «AG. About Gender. Rivista internazionale di studi di genere», vol. 1, n. 1, pp. 118-150.
- Eisenstein, H. (2009), *Feminism Seduced. How Global Elites use women's labor and ideas to exploit the world*, Boulder, London, Paradigm Publisher.



- Fanlo Cortés, I. (2017), *Derechos reproductivos y libertad de las mujeres. Observaciones sobre el debate feminista*, in «Revista de derecho privado», vol. 32, pp. 29-52.
- Fanlo Cortés, I. (2015), *Congedi genitoriali, politiche del diritto e diseguaglianze di genere. Riflessioni sul caso italiano nel quadro europeo*, in «Diritto e questioni pubbliche», vol. 16, n. 2, pp. 36-54.
- Faralli, C. (2012), *Women's studies e filosofia del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, pp. 297-312.
- Firestone, S. (1970), *Dialectic of Sex, The Case for Feminist Revolution*, New York, Morrow Quill Paperbacks.
- Foucault, M. (1977), *Microfisica del potere. Interventi politici*, Torino, Einaudi.
- Fraser, N. (2013), *Fortunes of Feminism. From state-managed capitalism to neoliberal crisis*, London, Verso, kindle ed.; trad. it. *Fortune del femminismo. Dal capitalismo regolato dallo Stato alla crisi neoliberista*, Verona, Ombre Corte, 2014.
- Frug, M.J. (1992), *Postmodern Legal Feminism*, New York, Routledge.
- Gianformaggio, L. (2005), *Eguaglianza, donne, diritto*, a cura di Facchi, A., Faralli, C. e Pitch, T., Bologna, il Mulino.
- Gilligan, C. (1982), *In A Different Voice. Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge (MA.), Harvard University Press; trad. it. *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Milano, Feltrinelli, 1987.
- Giolo, O. (2015), *Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*, in «Diritto & questioni pubbliche», vol. 15, pp. 63-81.
- Katz Rothman, B. (2014), *The Legacy of Patriarchy as Context for Surrogacy. Or Why Are We Quibbling Over This?*, in «The American Journal of Bioethics», vol. 14, n. 5, pp. 36-37.
- Loretoni, A. (2002), «Stato di diritto e differenza di genere», in Costa, P. e Zolo, D. (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teorie e critica*, Milano, Feltrinelli, pp. 406-423.
- Lonzi, C. (1978), «Sessualità femminile e aborto», in Ead., *Sputiamo su Hegel e altri scritti*, in *Scritti di Rivolta Femminile*.
- MacPherson, C.B. (1967), *The Political Theory of Possessive Individualism: from Hobbes to Locke*, Oxford, Oxford University Press.

- MacKenzie, C., Stoljar, N. (eds.) (2000), *Relation Autonomy. Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self*, New York-Oxford, Oxford University Press.
- MacKinnon, C.A. (1994), *Rape, Genocide and Women's Human Rights*, in «Harvard Women's Law Journal», vol. 17, pp. 5-16.
- MacKinnon, C.A. (1989), *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge (MA.), Harvard University Press.
- MacKinnon, C.A. (1986), *Sexual Harassment: its first decade in Court*; trad. it. *Molestie sessuali: i primi dieci anni nei tribunali*, in Besussi, A. e Facchi, A. (a cura di), *Le donne sono umane?*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 76-93.
- MacKinnon, C.A. (1983), *Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence*, in «Signs», vol. 8, n. 4, pp. 635-658.
- McRobbie, A. (2011), *Beyond Post-Feminism*, in «Public Policy Research», vol. 18, n. 3, pp. 179-184.
- McRobbie, A. (2009), *The Aftermath of Feminism. Gender, Culture and Social Change*, London, Sage.
- Minda, G. (1997), *Postmodern Legal Movements*, New York, New York University Press; trad.it. *Teorie post-moderne del diritto*, il Mulino, Bologna, 2001.
- Minow, M. (1990), *Making All the Difference: Inclusion, Exclusion and American Law*, Ithaca London: Cornell University Press.
- Muraro L. (1989), *Testo per ragionare insieme sulla possibile depenalizzazione dell'aborto*, Milano, Libreria delle donne.
- Neuman Wipfler, A.J. (2016), *Identity Crisis: The Limitations of Expanding Government Recognition of Gender Identity and the Possibility of Genderless Identity Documents*, in «Harvard Women's Law Journal», vol. 39, pp. 491-554.
- Nussbaum, M. (1999), *Sex and Social Justice*, New York, Oxford University Press.
- Olsen, F. (1990), *Feminism and Critical Legal Theory: An American Perspective*, in «International Journal of the Sociology of Law», vol. 18, pp. 199-215
- Orloff A.S. (2008), *Should Feminists Aim for Gender Symmetry? Why a dual earner/dual caregiver society is not every feminist's utopia*, in Gornick, J.C. e Meyer, M.K. (eds. by), *Gender Equality. Transforming Family Divisions of Labor*, New York, Verso, pp. 129-160.

- Parolari, P. (2014), *La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in «Diritto e questioni pubbliche», vol. 14, pp. 859-890.
- Pateman, C. (1988), *The Sexual Contract*, Stanford (CA.), Stanford University Press; trad. it. *Il contratto sessuale*, Roma, Editori Riuniti, 1997.
- Pitch, T. (2016), *Editoriale*, in «Studi sulla questione criminale», n. 2, pp. 7-8.
- Pitch, T. (2008), “La libertà femminile può passare per i diritti”, in Buttarelli, A. e Giardini, F. (a cura di), *Il pensiero dell’esperienza*, Milano, Baldini Castoldi Dalai, pp. 275-296.
- Pitch, T. (1998), *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Milano, Il Saggiatore.
- Poggi, F. (2017), *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 1, pp. 51-75.
- Poggi, F. (2016), “Che genere di diritto? Un’analisi concettuale delle diseguaglianze giuridiche di genere”, in Giolo, O. e Pastore, B. (a cura di), *Diritto, potere e ragione nel pensiero di Letizia Gianformaggio*, Napoli, Jovene, pp. 43-64.
- Pozzolo, S. (2016), *Delocalizzare la (ri)produzione? Riflessioni sul diritto, la maternità surrogata e il superiore interesse del minore*, in «Notizie di Politeia», 124, pp. 19-31.
- Pozzolo, S. (2015), “(Una) Teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico”, in Casadei, Th. (2015), pp. 17-39.
- Re, L. (2017), *Femminismi e diritto: un rapporto controverso*, in Bernardini, M.G. e Giolo, O., *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, Pacini, pp. 179-205.
- Rubin, G. (1975), “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex”, in Reiter, R. (ed. by), *Toward an Anthropology of Women*, New York, Monthly Review, pp. 157-210.
- Simone, A., Boiano, I. e Condello, A. (a cura di) (2019), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Milano, Mondadori.
- Smart, C. (1992), *The Woman of Legal Discourse*, in «Social & Legal Studies», 1, pp. 29-44.
- Stang Dahl, T. (1988), *Women’s Law: An Introduction to Feminist jurisprudence*, Oxford, Oup.

- Stone, A. (2007), *An Introduction to Feminist Philosophy*, Cambridge, Polity.
- Sturabotti, A. (2015), “Gender Studies. Terza via tra il contagio diffuso e il femminismo istituzionale”, in Bernardini M.G. e Giolo O., *Critiche di genere*, Ariccia, Aracne, pp. 181-210.
- Thomson, J.J. (1971), “A defense of Abortion” (1971), in Feinberg, J. (ed.), *The Problem of Abortion*, Wadsworth, Wadsworth Publishing, 1984.
- Tomchin, G. (2018), *Appunti per un’epistemologia del sesso anagrafico*, in «Genius», 5, pp. 30-39.
- Walby, S. (2011), *The Future of Feminism*, Cambridge, Malden, Polity Press.
- Warren, M.A. (1973), “On Moral and Legal Status of Abortion”, in Feinberg, J. (ed.), *The Problem of Abortion*, Wadsworth, Wadsworth Publishing, 1984.
- Young, I. M. (1990), *Justice and Politics of Difference*, Princeton, N. J., Princeton University Press; trad. it. *Le politiche della differenza*, Milano, Feltrinelli, 1996.